

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 962)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(ZACCAGNINI)

di concerto col **Ministro ad interim del Tesoro**

(TAMBRONI)

e col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 FEBBRAIO 1960

Aumento della misura degli assegni familiari nel settore del credito

ONOREVOLI SENATORI. — Con accordo sindacale del 4 luglio 1959 stipulato fra le competenti Organizzazioni sindacali è stato concordato di elevare, da lire 5.356 a lire 6.500 mensili, la misura degli assegni familiari nel settore del credito.

La decorrenza di tale aumento avrà effetto dal 1° luglio 1959.

L'aliquota contributiva occorrente per coprire gli oneri delle nuove misure degli assegni, è calcolata nel 55,75 per cento della retribuzione lorda nell'ambito del massimale di lire 18.750 come dal seguente calcolo.

Ritenuto, secondo i dati definitivi del 1958, che l'assegno di lire 5.356 ha importato per le sole prestazioni un onere complessivo annuo di lire 11.486,8 milioni, elevando tale assegno a lire 6.500, l'onere per le prestazioni salirà a lire 13.940,2 milioni. Con le spese di gestione e varie, che per il 1958 sono state di lire 165,3 milioni, e che secondo le previsioni sono calcolate in lire 200,6 milioni, la

spesa annua complessiva sarà di lire 14.140,8 milioni.

In base ai dati soprariportati, l'aliquota contributiva di equilibrio per il 1958 risulta del 46,06 per cento sulle retribuzioni nei limiti del minimale e massimale in vigore con un gettito di lire 11.637,3 milioni. Ne deriva che per coprire la spesa annua di lire 14.140,8 milioni occorrerebbe elevare l'aliquota di equilibrio al 55,90 per cento.

Si è ritenuto opportuno, tuttavia, ridurre detta aliquota al 55,75 per cento in considerazione del fatto che i risultati della gestione per il passato hanno fatto registrare nel settore un avanzo di gestione, avanzo però non facilmente prevedibile per il futuro.

Considerato, inoltre:

a) che l'avanzo patrimoniale nel settore del credito al 31 dicembre 1958 ammontava a lire 3.165 milioni;

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) che, detratta la quota da accantonare al fondo di riserva, a norma dell'articolo 50, secondo comma, del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, determinata per il 1957 in lire 290 milioni, resta di tale avanzo una disponibilità di lire 2.875 milioni;

c) che tale disponibilità consente di far fronte all'onere della maggiorazione degli

assegni per circa 12 mesi con l'assorbimento mensile di lire 208,6 milioni;

la nuova aliquota del 55,75 per cento sarà applicata con decorrenza 1° luglio 1960.

Fino a tale data l'aliquota resterà nell'attuale misura del 46 per cento.

In tal senso è il disegno di legge che si propone.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Con effetto dal 1° luglio 1959 le misure degli assegni familiari e del relativo contributo per il settore del credito della Casa unica per gli assegni familiari, previste dalla tabella *D* di cui al testo unico 30 maggio 1955, n. 797, delle norme sugli assegni familiari, modificate con legge 16 maggio 1956, n. 504, sono sostituite da quelle sta-

bilite nella tabella allegata alla presente legge.

Art. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1960, l'aliquota di contributo prevista dalla tabella allegata alla presente legge è elevata al 55,75 per cento.

Art. 3.

Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'articolo 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

TABELLA D

ASSEGNI FAMILIARI E RELATIVO CONTRIBUTO PER IL CREDITO

(Comprensivi degli assegni di caropane e del relativo contributo stabilito dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 e successive modificazioni).

1) Istituti di credito di diritto pubblico (Banco di Sicilia, Banco di Napoli, Banca Nazionale del Lavoro, Istituto di S. Paolo di Torino, Monte dei Paschi di Siena);

2) Banche di interesse nazionale (Banca Commerciale Italiana, Credito Italiano, Banco di Roma);

3) Banche di province; Banche popolari; Agenti di Credito; Banchieri privati; Istituti finanziari; Casse rurali, agrarie, enti ausiliari; Agenti di cambio; Commissionari di borsa e cambiavalute; Casse di Risparmio; Monti di credito su pegno di 1^a e 2^a categoria; Federazioni regionali delle Casse di Risparmio; Enti equiparati; Esattorie, tesorerie e ricevitorie gestite da Casse di risparmio e Monti di credito su pegno.

A) ASSEGNI MENSILI

(Ragguagliabili a giornata secondo il rapporto di 1:26)

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio	Per il coniuge	Per ciascun ascendente
Dirigenti, impiegati e operai	L. 6.500	L. 6.500	L. 6.500

B) CONTRIBUTO

(A carico del datore di lavoro)

Misura: 46 per cento della retribuzione assoggettabile a contributo:

limite minimo: L. 500 giornaliera

limite massimo: per le retribuzioni riferite a mese L. 18.750
 per le retribuzioni riferite a quattordicina o a quindicina » 9.375
 per le retribuzioni riferite a settimana » 4.687
 per le retribuzioni riferite a giornata » 750